DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1996

che fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/20/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi [1], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9, punto 3, lettera a),

considerando che la Commissione ha stabilito le condizioni particolari di importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi da determinati paesi terzi;

considerando che la Commissione ha stabilito un modello uniforme di certificato sanitario per le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi da paesi terzi non ancora contemplati da questo tipo di decisione;

considerando che occorre in un secondo tempo fissare l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza di cui all'articolo 9, punto 2 della direttiva 91/492/CEE e che sono quindi in grado di garantire che i molluschi esportati verso la Comunità soddisfano i requisiti di sanità previsti per la protezione della salute dei consumatori;

considerando che in detto elenco devono essere compresi i paesi terzi che formano già oggetto di una decisione specifica ed i paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 9, punto 2, per i quali potrà essere fissato un elenco provvisorio degli stabilimenti autorizzati, secondo la procedura prevista dalla decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi [2];

considerando che la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca [3] prevede, all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), che i molluschi bivalvi trasformati devono, prima della loro trasformazione, soddisfare le disposizioni di cui alla direttiva 91/492/CEE; che pertanto l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni previste dalla direttiva 91/492/CEE è d'applicazione anche per quanto riguarda le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini trasformati;

considerando che tale elenco di paesi terzi è stabilito fatte salve le disposizioni comunitarie o nazionali in materia di protezione della salute degli animali o dell'ambiente;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza di cui all'articolo 9, punto 3, lettera a) della direttiva 91/492/CEE circa le norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi è fissato all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni in materia di protezione della salute degli animali e dell'ambiente, gli Stati membri vegliano affinché le importazioni nel proprio territorio di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini sotto qualsiasi forma e destinati al consumo umano provengano unicamente da paesi terzi indicati nell'elenco in allegato.

Articolo 3

Il disposto dell'articolo 2 non si applica ai muscoli adduttori dei pettinidi non d'acquacoltura, completamente separati dai visceri e dalle gonadi.

Articolo 4

La presente decisione è applicabile dal 1° luglio 1997.

[1] GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1.
[2] GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 17.
[3] GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1996.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini sotto qualsiasi forma e destinati all'alimentazione umana

I. Paesi terzi oggetto di una decisione specifica sulla base della direttiva 91/492/CEE del Consiglio:
- Marocco
- Turchia
- Perù
- Corea del Sud
- Cile

II. Paesi terzi che possono essere oggetto di una decisione provvisoria sulla base della decisione 95/408/CE del Consiglio:
- Canada
- Isole Faer Øer
- Nuova Zelanda
- Stati Uniti d'America
- Groenlandia